

# Trasferte dei professionisti con aggravio contabile

**Raffaele Rizzardi**

■ Anche nella versione su cui è stata posta la fiducia, lascia molto perplessi la scelta del legislatore della manovra estiva, che ha sentito la necessità e urgenza di adottare una disposizione tributaria a gettito zero (non se ne trova infatti traccia nella relazione tecnica e, come vedremo non cambia le basi imponibili), non facilmente comprensibile e che ha come unico risultato quello di aumentare i costi amministrativi delle imprese e dei professionisti.

Ci riferiamo all'articolo 36, comma 29 del Dl 223, che inte-

## PASSAGGI SUPERFLUI

Il dibattito parlamentare non ha corretto le innovazioni sulle spese, che pure non portano aumenti di gettito

gra le disposizioni dell'articolo 54 del Tuir, sulle modalità di determinazione del reddito dei lavoratori autonomi, e in particolare alla disposizione relativa alle spese relative all'incarico, sostenute dal committente. Come già segnalato (si veda «Il Sole-24 Ore» di lunedì 17 luglio) la disposizione provoca appesantimenti contabili immotivati. Facciamo un esempio di scritture contabili in partita doppia dell'impresa e del professionista, escludendo gli aspetti dell'Iva:

❶ Il committente sostiene la spesa con documento a lui intestato, e il nome del professionista come fruitore del servizio. La scrittura è: D *Consulenza - Spese accessorie* 50 A *Cassa o Banche* 50;

❷ Il committente comunica al professionista l'ammontare dell'anticipo e non lo considera temporaneamente come costo deducibile. La scrittura è: D *Transitorio* 50 A *Consulenza - Spese accessorie* 50;

❸ Il professionista recepisce l'importo e lo considera costo che non soggiace alla limitazione del 2%. La scrittura: D *Spesa per albergo* 50 A *Transitorio* 50

❹ Il professionista emette la parcella comprensiva di compensi e spese pagate dal committente (totale 1.050). Scrittura: D *Transitorio* 50 D *Cliente* 1.000 A *Compensi e recupero* spese 1.050;

❺ Il committente, ricevuta la parcella, imputa a costo la prestazione maggiorata dei rimborsi spese. Con la scrittura: D *Consulenza* 1.050 A *Professionista* 1.000 A *Transitorio* 50.

Se facciamo i "mastrini" dell'azienda e del professionista, troviamo i seguenti saldi dei conti economici (diversi da zero): per il cliente *Consulenza* di 1.050; per il professionista *Compensi e recupero* spese di 1.050 e *Spesa per albergo* di 50. Osserviamo al riguardo:

■ che si sono fatte cinque strutture contabili, con i relativi costi, oltre a una o più comunicazioni (dal committente al professionista), al posto di tre sole scritture contabili e nessuna comunicazione. Singolare sarà la fattura del professionista, da emettere per 1.050, ma con l'avvertenza di pagare solo 1.000: il tutto con maggiori oneri e rischio di errori per la registrazione attiva e passiva di questo documento;

■ che il documento della spesa sostenuta dal committente deve essere riprodotto (o consegnato in originale?) per il lavoratore autonomo;

■ che il costo per il committente è sempre di 1.050 e che il reddito del professionista è sempre di 1.000.

Si potrà obiettare che in questo modo la ritenuta viene eseguita su una base imponibile più elevata (1.050 anziché 1.000), ma il gettito non cambia di un centesimo, in quanto la maggior ritenuta viene scomputata integralmente.

Questa norma dovrebbe, semmai, essere adottata in modo completamente diverso, precisando:

— che le spese per l'esecuzione dell'incarico direttamente sostenute dal committente non hanno natura di compenso, ma sono per l'impresa un costo accessorio alla prestazione;

— che le spese sostenute in proprio dal lavoratore autonomo (è questa, oltre a tutto, la regola del comma 1 dell'articolo 54 del Tuir) e riaddebitate in modo esplicito al cliente non sono sottoposte alla limitazione del 2% dei compensi.

Questo aspetto è molto importante: la nozione di esercente arti e professioni non comprende solo i grandi professionisti per i quali il 2% non crea problemi, ma anche il paio di milioni di soggetti che hanno aperto la partita Iva solo per vendere il proprio lavoro, senza alcuna struttura. Se, ad esempio, uno di questi soggetti viene remunerato con 200 euro al giorno, più il rimborso delle spese documentate di trasferta (ipotizziamo 50 euro), con la norma attuale può dedurre solo 4 euro al giorno per vitto e alloggio, pur avendone addebitate 50 al cliente. E così deve subire una ingiusta tassazione su un reddito inesistente pari alla differenza di 46 euro.